

INQUADRAMENTO CORRETTO DEGLI INTERVENTI PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONI IRPEF

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche richiedono una preliminare valutazione affinché le spese sostenute per realizzarli possano essere ammessi alla agevolazione.

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche richiedono una preliminare valutazione affinché le spese sostenute per realizzarli possano essere ammessi alla agevolazione. La detrazione fiscale, introdotta dalla Legge 449/97, regolata dal TUIR- Testo Unico delle Imposte sui Redditi -, innalzata nel 2013 dal 36% al 50 % risulta un utile supporto nella realizzazione di lavori di ristrutturazione.

Il maggior beneficio della l'agevolazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia, ed anche per l'abbattimento delle barriere, è stato prorogato (fino al 31 dicembre 2017, con la legge di bilancio 2017 – Legge 232/16) con la possibilità di usufruire ancora della detrazione Irpef pari al 50% per un limite massimo di spesa di 96.000 euro. I lavori già realizzati e da realizzare per tutto l'anno 2017 per rientrare tra quelli ammessi a beneficio devono avere specifici requisiti, sui quali l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad emanare diverse indicazioni. In particolare citiamo a titolo di esemplificazione la realizzazione di ascensori o ed altri sistemi di collegamento verticale, come realizzazioni di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche. Mentre è necessario porre particolare attenzione al confine di ammissibilità di altri lavori per realizzare o migliorare l'accessibilità, che potrebbero non essere ammessi alla detrazione, rientrando tuttavia in lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria agevolabili. (vedi Circolare n. 7/E della Agenzia delle Entrate)

L'indicazione che viene dalla Agenzia è relativa al fatto che l'ammissibilità dell'intervento sull'abbattimento delle barriere architettoniche è possibile quando questo tenga conto delle norme tecniche previste dalla normativa vigente (D.M. 236/89). Il caso tipico è quello della sostituzione, ad esempio, della vasca con la doccia in un servizio igienico, che di fatto non può essere considerato un intervento per il superamento delle barriere architettoniche poiché non rispetta l'art.8.1.6 del Decreto Ministeriale citato. Tuttavia la spesa sostenuta per questo intervento può essere ammessa a detrazione, nel rispetto delle norme vigenti e di ogni altra specifica di ammissibilità, se richiesta come intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. In casi come questo è indispensabile approcciare preliminarmente al tipo di lavoro che si intende realizzare, preferibilmente con il supporto delle figure tecniche abilitate, per capire correttamente come per quali lavori la spesa che si andrà a realizzare può essere ammessa a detrazione per non avere problemi.

(19 aprile 2017)

Fonte: Superabile.it